



CITTA' DI VERCELLI

CAPITOLATO D'APPALTO

SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE

INDICE

- Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 2) LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
- Art. 3) SEDE OPERATIVA
- Art. 4) DURATA DELL'APPALTO
- Art. 5) BASE D'ASTA
- Art. 6) MODALITA' DI GARA
- Art. 7) SOGGETTI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA
- Art. 8) PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- Art. 9) DIVIETO DI SUBAPPALTO
- Art. 10) CONTENUTO E FORMULAZIONE DELLE OFFERTE. CRITERI DI VALUTAZIONE
- Art. 11) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
- Art. 12) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- Art.13) ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
- Art. 14) PERSONALE
- Art. 15) TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE
- Art. 16) REVISIONE PREZZI
- Art. 17) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
- Art. 18) VIGILANZA E CONTROLLI
- Art. 19) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- Art. 20)RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
- Art. 21) TUTELA DELLA PRIVACY
- Art. 22) PENALITA'
- Art. 23) CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO – MODIFICHE DEL CONTRATTO
- Art. 24) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 25) CAUZIONE PROVVISORIA
- Art. 26) CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 27) SPESE DI CONTRATTO E IMPOSTE
- Art. 28) CONTROVERSIE
- Art. 29) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto si configura come appalto di servizi che ha ad oggetto un servizio compreso nell'allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. (Cat. 25 Servizi sanitari e sociali – CPC 93321 - CPV 85311300-5). Oggetto del presente appalto è il servizio di educativa territoriale, servizio flessibile e diversificato come specificato agli artt. 11 e 12 del presente capitolato, con le caratteristiche in sintesi di seguito descritte:

- a) prestazioni educative a favore di minori a rischio di disagio socio-educativo e di soggetti disabili, in risposta ai bisogni rilevati nel singolo e nel nucleo familiare, mediante l'utilizzo di competenti risorse professionali e con l'attivazione di idonei progetti di intervento che possono coinvolgere anche soggetti appartenenti al privato sociale. Tali prestazioni si traducono, prevalentemente, in interventi educativi individualizzati, anche a domicilio, e/o in gruppo.
- b) prestazioni educative per la conduzione di incontri in "spazio neutro" tra minori e genitori o familiari a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario).

Le prestazioni sono stimate presuntivamente nella misura di 22.668 ore per 36 mesi.

Il monte ore si considera comprensivo di:

- tempo lavoro a diretto contatto con l'utenza, non inferiore al 70% delle ore complessive;
- tempo-lavoro per la stesura delle relazioni, programmazione, progettazione, contatti vari, ricerca risorse, inter-equipe con assistenti sociali e/o operatori di altri servizi, riunioni di equipe e spostamenti di servizio, non superiore al 30% delle ore complessive

L'appalto comprende il coordinamento dell'attività da assicurare da parte di un Educatore Professionale con le caratteristiche di cui all'art. 13 del presente capitolato, stimando un impegno di 780 ore per 36 mesi.

Il presente capitolato regola i rapporti tra il Comune di Vercelli, di seguito chiamato Committente, e l'impresa appaltatrice dei servizi, di seguito chiamata Appaltatore.

Ad ogni effetto di legge, la titolarità dei progetti è posta in capo al Comune di Vercelli, Settore Politiche Sociali, che assume altresì la veste di appaltante unico nei confronti dell'Appaltatore dei servizi di cui al presente Capitolato.

Art. 2) LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Appaltatore deve assicurare l'esecuzione degli interventi educativi alle stesse condizioni di prezzo formulate in fase di gara, salvo le revisioni Istat disciplinate dal presente capitolato senza costi aggiuntivi per il Committente.

Gli interventi educativi di cui all'art. 1 lettera a) possono essere realizzati presso le sedi di seguito indicate: "Villa Cingoli"; "Cascina Bargé"; "Casa dell'Affido", presso le abitazioni degli utenti a Vercelli e nei Comuni Convenzionati per la gestione dei servizi socio assistenziali ai sensi della L. R. 1/2004: Albano –Arborio– Asigliano – Caresanablot – Casanova Elvo – Collobiano – Desana - Formigliana – Greggio – Lignana - Olcenengo – Oldenico – Prarolo – Quinto Vercellese – Rive

Vercellese - Ronsecco – Sali Vercellese – Tricerro – Tronzano Vercellese - Villarboit – Villata – Vinzaglio; nelle altre sedi previste dai progetti educativi individuali (a titolo di esempio non esaustivo: Centri e spazi aggregativi polivalenti territoriali come: Oratorio Belvedere, Corso Randaccio, 20 - Vercelli; Oratorio San Giuseppe via L. B. Alberti, 3 - Vercelli, ecc ...).

Si precisa che, nel corso dell'appalto, la Convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali può essere estesa a nuovi Comuni e che, in tal caso, le prestazioni oggetto dell'appalto si intendono estese in detti Comuni.

I servizi, di cui alla lettera b) dell'Art. 1 del presente Capitolato, hanno di norma come sede il Centro per le Famiglie "Villa Cingoli". Tuttavia, l'Appaltatore deve assicurare interventi educativi per la realizzazione di incontri in luogo neutro anche presso sedi diverse, come ad esempio presso le Comunità residenziali dove risulta inserito il minore.

Art. 3) SEDE OPERATIVA

Alla data di attivazione del Servizio e per tutto il periodo di vigenza contrattuale, la ditta aggiudicataria dovrà disporre di una sede operativa sul territorio comunale che preveda almeno un servizio di segreteria telefonica, un servizio di fax attivi per l'intera giornata e per l'intero arco settimanale, il collegamento ad internet e tutta la dotazione strumentale (computer, stampante, fotocopiatrice ecc) per consentire al personale educativo lo svolgimento delle proprie attività di lavoro indiretto (stesura relazioni, riunioni equipe ecc.).

Art. 4) DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di 36 mesi dall'avvio del servizio. E' facoltà di questa stazione appaltante di prorogare la durata del contratto per mesi 6 agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 5) BASE D'ASTA

Importo a base d'asta per il periodo di 36 mesi: € 507.536,52 IVA esclusa. In considerazione delle modalità di attuazione del servizio oggetto della presente gara non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (DUVRI), in quanto non sono previsti rischi di natura interferenziale e quindi i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero.

Art. 6) MODALITA' DI GARA

Il presente appalto viene aggiudicato mediante procedura aperta, pubblico incanto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006.

L'Amministrazione Comunale si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Art. 7) SOGGETTI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla presente gara tutti i soggetti ammessi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs 163/2006 in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice degli Appalti e dei requisiti di idoneità professionale e economico finanziari specificatamente richiesti nel Bando di Gara del presente appalto.

In particolare si richiama quanto prescritto dall'art 37 del D. Lgs n. 163/2006 per Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari.

E' vietata, pena esclusione, la partecipazione contemporanea quale impresa singola e associata in raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi.

E' vietata la partecipazione alla gara di Società a capitale interamente pubblico o misto che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 del D.L. 233 del 4.07.2006 come convertito in L 248 del 4.08.2006 e successive modifiche.

Le condizioni per essere ammessi alla gara d'appalto e i documenti da allegare a corredo dell'offerta sono indicati nel Bando Integrale di Gara.

Art. 8) PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per partecipare alla gara, i soggetti in possesso dei requisiti devono far pervenire a: Comune di Vercelli – Settore Politiche Sociali – Ufficio Protocollo, P.za Municipio n. 5, cap. 13100 Vercelli, entro le ore 12.00 del giorno fissato nel Bando di gara, **pena la non ammissione alla gara**, il plico dell'offerta controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura con l'indicazione all'esterno della ragione sociale dell'offerente e la dicitura ***“NON APRIRE-Offerta per Comune di Vercelli - Appalto Servizi di Educativa Territoriale”***.

Le modalità di invio sono a libera scelta. Resta inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico non giungesse a destinazione in tempo utile.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta farà fede unicamente la data di ricevimento apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli sul plico dell'offerta.

2. Il plico dell'offerta deve contenere, a pena di esclusione, tre buste chiuse e firmate sul lembo di chiusura con le seguenti diciture apposte sulle buste:

BUSTA 1 “Offerta per Comune di Vercelli - Appalto Servizi di Educativa Territoriale DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

BUSTA 2 “Offerta per Comune di Vercelli - Appalto Servizi di Educativa Territoriale: PROGETTO TECNICO” il progetto deve essere presentato in massimo 30 pagine carattere Times New Roman – dimensione carattere: 12; interlinea 1,5 margine destro, sinistro, inferiore e superiore: 2 cm., numerazione progressiva delle pagine.

BUSTA 3-“ Offerta per Comune di Vercelli - Appalto Servizi di Educativa Territoriale: OFFERTA ECONOMICA”.

3. Le disposizioni inerenti ai requisiti e alla modalità di partecipazione alla gara sono contenute nella versione integrale del Bando di gara, a cui si rinvia e che si ritiene integralmente riprodotto.

Art. 9) DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto per nessuna parte dei servizi oggetto del presente appalto.

E' fatto divieto di cedere il contratto e subappaltare i servizi oggetto d'Appalto.

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti dall'Appaltatore con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, mediante la propria organizzazione, nonché a proprio rischio.

Art. 10) CONTENUTO E FORMULAZIONE DELLE OFFERTE. CRITERI DI VALUTAZIONE

L'offerta deve contenere:

1.progetto tecnico, cui sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti

2.offerta economica, cui sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti

1. Il progetto tecnico dovrà essere formulato con riferimento ai seguenti criteri:

A) impostazione dei Progetti Educativi Individuali: descrizione teorica dello strumento PEI e successiva illustrazione operativa di un PEI relativo ad un minore in carico ai Servizi Sociali. Peso ponderale 15

B) Incontri in spazio neutro: descrizione degli obiettivi degli incontri in spazio neutro e, in relazione a questi obiettivi, delle funzioni e dei compiti dell'educatore. Descrizioni delle fasi di un incontro in spazio neutro. Peso ponderale 15

C) Rapporto con le famiglie: descrizione delle modalità di organizzazione e gestione delle attività di relazione con le famiglie ed in particolare con le famiglie straniere. Peso ponderale 10

D) Rete: descrizione di modalità di raccordo e connessione tra il Servizio di Educativa Territoriale ed i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento, portatori d'interesse nell'area dei minori. Peso ponderale 10

E) Piano di formazione globale per il personale educativo che indichi le aree di interesse e/o critiche sulle quali agire, in relazione al Servizio e ai bisogni dell'utenza del territorio specifico ed i mezzi finanziari che si intende impiegare in tale direzione. Peso ponderale 5

F) Servizi aggiuntivi che si intende svolgere, senza ulteriori oneri. Peso ponderale 5

La Commissione ammetterà alla valutazione dell'offerta economica esclusivamente i concorrenti che avranno ottenuto almeno trentasei (36) punti nella valutazione dell'offerta tecnica complessiva riparametrata. I progetti tecnici che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a trentasei (36) punti saranno pertanto esclusi dalla procedura.

Saranno altresì esclusi i concorrenti che conseguiranno un giudizio di insufficienza anche per un solo criterio di valutazione. L'attribuzione anche di una sola insufficienza comporterà la non ammissione all'apertura della busta contenente l'offerta economica, anche se il concorrente abbia conseguito un punteggio complessivo per il progetto tecnico superiore a 36 punti.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula:

$C(a) = \sum(n) [W(i) * V(a)_i]$ dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W(i) = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

I coefficienti V(a)_i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. I coefficienti verranno assegnati secondo la seguente scala di giudizio, senza ammissione di coefficienti intermedi:

GIUDIZIO	CRITERIO MOTIVAZIONALE	COEFFICIENTE
Ottimo	Contenuto dell'offerta ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto	1,00
Distinto	Contenuto dell'offerta strutturato che sviluppa l'argomento con alcuni approfondimenti	0,80
Buono	Contenuto dell'offerta adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti	0,60
Sufficiente	Contenuto dell'offerta accettabile ma poco strutturato e	0,40

	poco sviluppato	
Scarso	Contenuto dell'offerta mediocre e non sufficientemente sviluppato	0,20
Insufficiente	Contenuto dell'offerta carente, generico ed inadeguato	0,00

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola), riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

2. L'offerta economica.

L'offerta economica deve indicare:

- la percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta;
- il prezzo orario delle prestazioni;
- il prezzo unitario al netto del ribasso d'asta.

L'offerta economica dovrà essere redatta secondo il modello fac-simile allegato al Bando di gara.

L'offerta economica dovrà contenere, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis D. Lgs. n. 163/2006, anche l'indicazione dell'importo degli oneri della sicurezza aziendale che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione della fornitura

La Commissione di gara potrà assegnare all'offerta economica un punteggio massimo di 40 punti nel modo seguente:

Si determinano i coefficienti per l'elemento prezzo attraverso la seguente formula:

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X * A_i / A_{soglia}$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente iesimo
A_i	=	valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X	=	0,85

Ai coefficienti così ottenuti si applica il peso assegnato al prezzo e si ottiene il punteggio finale per l'offerta economica.

La Commissione stila la graduatoria dei concorrenti a partire dall'offerta con il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punti conseguiti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

Con riferimento all'anomalia, verrà valutata la congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 86, comma 2, D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., in relazione alle quali sia il punteggio relativo al prezzo sia quello relativo all'offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato

Resta salva, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il procedimento di verifica avverrà secondo il disposto degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. e l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la quinta.

Acquisito l'esito del suddetto procedimento di verifica, la Commissione, in seduta pubblica, (la cui data verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Vercelli e comunicata via fax ai concorrenti ammessi alla gara), pronuncerà l'esclusione delle offerte ritenute non affidabili ed aggiudicherà, in via provvisoria, l'appalto alla migliore offerta ritenuta affidabile.

La Commissione invia gli atti di gara all'organo competente per l'approvazione degli stessi e per i controlli specificati nel bando ai fini dell'aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante.

Art.11) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Caratteristiche generali comuni

Le prestazioni previste dal presente capitolato richiedono l'impiego di educatori professionali con comprovato titolo di studio ed esperienza professionale cui affidare la gestione degli interventi educativi individualizzati e di gruppo da effettuare anche a domicilio dei minori e per gli interventi educativi da realizzare negli incontri protetti dello spazio neutro.

I progetti d'intervento verranno elaborati congiuntamente con le assistenti sociali referenti di ogni singola situazione.

Gli educatori dovranno essere in grado di gestire autonomamente l'intervento assegnato. E' obbligo degli educatori, previsto nel monte ore complessivo oggetto dell'appalto, la partecipazione ai confronti programmati, in genere settimanali, con il gruppo di lavoro presente sulla singola situazione o con la sola assistente sociale di riferimento e la stesura, nei tempi richiesti dal Servizio Sociale, delle relazioni sui casi seguiti.

L'organizzazione di tali prestazioni deve essere articolata tenendo conto delle particolari esigenze delle famiglie o dei singoli genitori, per cui deve essere assicurata tutto l'anno senza interruzione alcuna anche in caso di assenza del personale per qualsiasi motivo sia occorsa (ad esempio: malattia, ferie, formazione, permessi vari, ...) e nelle giornate dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00.

Le caratteristiche dei servizi richiesti:

- a) Prestazioni educative a favore di minori a rischio di disagio sociale segnalati dal Servizio Sociale del Comune di Vercelli.

Dette prestazioni, definibili come "educativa territoriale", hanno lo scopo di incidere sui fattori di rischio e sui danni relativi all'emarginazione, alle situazioni di disagio e di difficoltà relazionale di minori, di adolescenti e delle rispettive famiglie, nonché nell'ambito scolastico. Ci si rivolge in particolare a situazioni di disagio sociale familiare e scolastico per le quali è necessario creare condizioni di sostegno, attraverso lo sviluppo di attività e di dinamiche relazionali familiari, scolastiche e di socializzazione, al fine di produrre cambiamenti utili ad un miglioramento, costituendo una sostanziale alternativa alle diverse forme di allontanamento dal nucleo familiare.

Data la presenza di minori stranieri, tra le situazioni in carico al Servizio Minori, occorre inoltre prevedere interventi che abbiano lo scopo di favorire la loro integrazione culturale e sociale.

b) Prestazioni educative a favore di soggetti disabili segnalati dal Servizio Sociale del Comune di Vercelli.

Nell'ambito degli interventi educativi a favore di soggetti disabili, l'Appaltatore deve assicurare personale educativo per interventi individualizzati che trovano realizzazione anche nell'ambito di strutture semiresidenziali o di luoghi aggregativi diversi presenti sul territorio.

Per quanto riguarda i soggetti disabili è necessario prevedere interventi volti ad incrementare le autonomie e le competenze dei medesimi e a mantenere le loro capacità residue.

Per ogni utente occorre prevedere progetti individualizzati che definiscano obiettivi e strumenti validi per operare sull'area cognitiva, corporea e relazionale del soggetto.

La finalità da perseguire è quella di accrescere e favorire la socializzazione, sviluppare attitudini e nuovi interessi per cui occorrerà impostare attività formative, ricreative, di esercizio motorio e pre-lavorative che consentano al soggetto di consolidare la propria identità anche attraverso l'acquisizione di ruolo.

L'attività educativa dovrà avere caratteristiche di ampia flessibilità, prevedendo lo sviluppo degli interventi in modo da offrire opportunità di socializzazione e sperimentazione di capacità personali, ai fini di un consolidamento delle relazioni interpersonali e di sviluppo della rete di rapporti individuale, facendo ricorso anche a strutture sportive e di aggregazione presenti sul territorio e coinvolgendo anche soggetti appartenenti al privato sociale.

Sono in atto interventi di educativa territoriale in favore di soggetti disabili, in particolare un progetto autorizzato dalla Commissione per la valutazione handicap dell'ASL VC che vede l'utilizzo di un educatore professionale a n. 20 ore settimanali. L'attività viene svolta principalmente presso la struttura semiresidenziale "Cascina Bargé", con la partecipazione alle attività esterne organizzate dalla Cascina Bargé ed anche a domicilio.

c) Prestazioni per la conduzione di incontri in "spazio neutro" tra minori e familiari su segnalazione del Servizio Minori del Comune di Vercelli

Trattasi di interventi che il Servizio Minori deve organizzare sulla base di provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni nei confronti di quei genitori che pur essendo ancora titolari della patria potestà, si vedono ridurre le possibilità di contatto con i figli allontanati dal nucleo familiare, oppure sono dovuti a disposizioni del Tribunale Ordinario che intende in tal modo garantire il diritto dei genitori, a cui il figlio non è affidato, di potersi incontrare in un clima sereno sia pure vigilato.

Lo "spazio neutro" è perciò un servizio per l'esercizio del diritto di visita e di relazione, secondo i principi enunciati dall'Art. 9 della Convenzione dei diritti per l'infanzia. La finalità del servizio è quella di favorire e sostenere la continuità della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affidamento e altre vicende di grave e profonda crisi familiare.

Considerata la complessità di tale intervento, l'educatore preposto agli incontri in spazio neutro deve avere maturato almeno tre anni di esperienza in servizi socio educativi.

Art. 12) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le Assistenti Sociali del Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli predispongono gli interventi da svolgersi a cura del personale educativo sia per i contenuti del progetto stesso sia per le modalità e i tempi di esecuzione. La realizzazione dell'intervento educativo sarà eseguito dall'Educatore professionale referente del minore e/o del disabile che provvederà alla gestione complessiva dell'intervento e di cui sarà ritenuto responsabile circa l'andamento. La titolarità della situazione e del progetto nel suo insieme resterà comunque in capo all'assistente sociale referente. Il programma di lavoro e i contenuti proposti dagli educatori professionali saranno concordati con le assistenti sociali referenti per le situazioni o in eventuali gruppi di lavoro che possono prevedere la presenza di operatori di altri Enti. Anche in questo caso referente per il personale educativo rimane l'assistente sociale titolare della situazione, per cui nessun contatto con operatori di altri Enti deve avvenire di propria iniziativa da parte del personale educativo.

Nello specifico per gli incontri in "spazio neutro" l'assistente sociale si premurerà di programmare un incontro di conoscenza tra l'educatore e il bambino e tra l'educatore e il genitore o i genitori interessati dal provvedimento prima dell'attivazione del progetto.

Le Assistenti Sociali metteranno a disposizione del personale educativo tutto il materiale informativo necessario per una corretta comprensione della situazione.

Periodicamente verranno programmate verifiche del lavoro svolto.

Art. 13) ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Al fine di facilitare il coordinamento del servizio e i rapporti con l'Amministrazione Comunale, i suoi servizi e la rete di territorio, l'Aggiudicatario è tenuto ad individuare, tra il personale educativo assegnato, un coordinatore. Il Coordinatore svolgerà funzioni di organizzazione e di coordinamento dei servizi unitamente all'educatore e all'assistente sociale referente per la situazione e funzioni di verifica della congruenza dei risultati rispetto agli obiettivi dei progetti individuali e di raccordo con i referenti comunali facenti capo al Settore Politiche Sociali.

Il Coordinatore rappresenta l'Appaltatore nei confronti del Committente e deve disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio alle prescrizioni del presente Capitolato.

La persona designata deve essere in possesso del diploma di laurea di Educatore Professionale o equipollente, deve possedere adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto ed esperienza almeno triennale nell'organizzazione e nel coordinamento degli stessi servizi.

Art. 14) PERSONALE

Al fine di garantire la continuità educativa, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative o di manodopera previste.

L'Appaltatore deve disporre di una dotazione di personale in numero e con qualifica e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività previste dal presente capitolato.

Si richiede l'impiego minimo di 6 educatori (per coprire la contemporaneità degli interventi nella fascia pomeridiana).

L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente l'elenco degli operatori utilizzati nella gestione dei servizi oggetto dell'appalto e di eventuali educatori jolly in caso di sostituzioni ritenute necessarie dal committente, completo di:

- Fotocopia del documento di identità;
- Autocertificazione del possesso del titolo di studio richiesto (Educatore Professionale),
- Curriculum professionale;
- Documentazione relativa all'inquadramento contrattuale (contratto di riferimento, qualifica ...);
- Documentazione relativa all'inquadramento previdenziale ed assicurativo;
- Documentazione attestante l'idoneità fisica;
- Controllo sanitario da parte del medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, trattandosi di operatori che svolgono prestazioni in modo diretto verso terzi.

L'appaltatore sostiene gli oneri del personale impiegato per l'espletamento del servizio. In particolare i costi a carico dell'appaltatore sono:

- Le retribuzioni del personale secondo il CCNL compreso di oneri riflessi previdenziali e assicurativi
- Oneri derivanti dagli adempimenti dovuti alla normativa sulla sicurezza d.lgs.81/08;

L'Appaltatore assicura personale nella dotazione organica adeguata alle esigenze dei servizi di educativa territoriale in possesso di idoneo titolo di studio, adeguata esperienza professionale, garantendo allo stesso formazione e aggiornamento nel rispetto dell'offerta di gara.

Inoltre il personale impiegato per l'espletamento del servizio deve effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, assicurando la massima collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio.

L'Appaltatore si impegna ad assicurare la stabilità degli operatori, provvedendo ad una gestione del personale che assicuri la permanenza degli operatori, atteso che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto ed efficace intervento educativo.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di assicurare la sostituzione del proprio personale in caso di assenza anche di un solo giorno, previa informazione al Committente. In questo caso, il responsabile coordinatore dell'appalto deve comunicare immediatamente tramite e-mail al Responsabile del Servizio Minori e all'assistente sociale referente del minore il nominativo dell'educatore supplente, in possesso dei requisiti del titolare della funzione e, previa autorizzazione anche verbale da parte dell'assistente sociale di riferimento, deve provvedere alla sostituzione.

La sostituzione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque senza arrecare rischi e disagi all'utenza interessata. La sostituzione del personale è dovuta contrattualmente ai sensi del presente Capitolato, con oneri interamente a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore deve garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D. Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Al fine di assicurare gli spostamenti inerenti le attività, sarà necessario che tutto il personale impiegato sia in possesso di patente di tipo B.

Art. 15) TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE

L'Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti di tutto il personale che si trova o si troverà ad operare nei servizi oggetto dell'Appalto, il CCNL di settore, il contratto integrativo regionale vigente, firmati dalle Organizzazioni Sindacali, maggiormente rappresentative e gli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di vista retributivo, previdenziale che del livello di inquadramento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne.

Sulla busta paga dei dipendenti potranno essere effettuate solamente trattenute contributive e fiscali.

L'applicazione del CCNL del Settore è dovuta anche alle ditte che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria.

Se l'Appaltatore è una Cooperativa Sociale, nell'applicazione del trattamento economico di cui ai minimi previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 142 del 2001, deve garantire ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR) ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedono voci retributive fisse, ovvero, il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale). L'Appaltatore deve inoltre applicare gli istituti normativi che la legge disciplina per le generalità dei lavoratori (TFR, ferie, ...).

L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dal Committente direttamente o tramite altri Soggetti preposti al controllo, anche ai sensi del DPR 207/2010, comporta la possibilità di risoluzione del contratto successivamente stipulato tra le parti. In quest'ultimo caso, il Committente si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, dopo aver provveduto all'incameramento della cauzione, in qualsiasi forma costituita.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in particolare del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. Dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti legge e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori; dovrà in ogni momento dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Art. 16) REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti dall'Aggiudicataria potranno essere oggetto di revisione periodica, al termine di ciascun anno di gestione del servizio, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs.163/2006.

Resta inteso che, per l'applicazione della revisione prezzi, la stazione appaltante deve adottare apposita determinazione che approvi la percentuale di revisione del prezzo e l'impegno di spesa. In seguito ne verrà data comunicazione all'Appaltatore che potrà procedere alla fatturazione con il prezzo orario revisionato. Prima di ciò non è ammessa una diversa fatturazione del prezzo offerto.

ART. 17) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Obblighi dell'Appaltatore sono:

- il rispetto di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente Capitolato;
- la regolare esecuzione di tutte le attività proposte nel progetto presentato in sede di gara;
- la riservatezza delle informazioni da qualsiasi fonte provengano riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'appalto; a tal fine deve comunicare al Direttore del Settore Politiche Sociali il nominativo del responsabile della privacy;
- l'effettiva esecuzione di tutte le attività previste nei progetti educativi individuali;
- il rispetto degli orari stabiliti e della durata effettiva dell'intervento previsti nei progetti elaborati per le varie situazioni;
- l'utilizzo di modelli organizzativi in grado di garantire la continuità del rapporto tra utenti e operatori adottando strumenti idonei a prevenire un elevato turn-over degli operatori medesimi;
- la tenuta di cartelle aggiornate relative alla progettazione individuale ed alle tipologie di prestazioni erogate a favore dell'intestatario dell'intervento;
- la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori impiegati per il servizio oggetto dell'appalto, nei termini previsti dal CCNL e dell'offerta di gara;
- l'immediata comunicazione al Responsabile del Servizio Minori e all'assistente sociale referente della situazione oggetto dell'intervento di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti tra utente/famiglia e operatori dell'Appaltatore;
- l'osservanza di tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nell'esercizio dei servizi in argomento, così come previsto dalla legge 123 del 3 agosto 2007 e dal D. Lgs 81/08;
- sono a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta;
- l'inquadramento del personale impiegato nel livello corrispondente alla propria qualifica professionale e titolo di studio;
- l'osservanza, oltre che del presente Capitolato, delle norme in vigore, o che verranno emanate nel corso di durata dell'appalto, che disciplinano la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto di appalto;
- la trasmissione mensile al Direttore del Settore Politiche Sociali della copia dei modelli relativi al versamento all'INPS dei contributi per il personale impiegato con l'attestazione da cui risulti la presenza degli operatori adibiti al servizio;
- la trasmissione al Direttore del Settore Politiche Sociali, del prospetto prestazioni effettuate allegato mensilmente alla fattura trasmessa all'Ente (vedi art. 19 del Capitolato);
- il rimborso agli operatori delle spese affrontate nel caso di utilizzo di mezzi pubblici in caso

- di convocazioni presso il Tribunale per i Minorenni;
- eventuali oneri relativi alle verifiche di conformità di esecuzione dell' appalto ai sensi dell'art 320 del D.P.R. 207/2010

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra nei confronti del personale impiegato, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ed alla parte inadempiente verranno addebitate eventuali responsabilità civili e penali.

L' Impresa è tenuta agli obblighi previsti dalla Legge sulla Privacy D. Lgs 196/2003 e conformemente i lavoratori alle sue dipendenze incaricati per la gestione dei servizi oggetto del presente appalto. L'Impresa è tenuta a garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni relative agli utenti ed è responsabile del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili secondo quanto prevede la normativa.

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. In caso di sciopero devono essere garantiti gli interventi programmati, secondo modalità concordate con la stazione appaltante.

L'Appaltatore è responsabile degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.81/08 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori.

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare al proprio personale la possibilità di muoversi sul territorio in modo autonomo, dotandolo di automezzo regolarmente assicurato per RCA, compresi trasportati, con massimale complessivo di almeno € 6.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 per danni a persone ed € 1.000.000,00 per danni a cose nonché per infortunio conducente con massimali di € 1.000.000,00 in caso di morte e di € 1.000.000,00 in caso di invalidità permanente.

Il coordinatore e tutti gli educatori dovranno essere dotati di cellulare di servizio.

ART. 18) VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza sull'espletamento del servizio compete al Committente per tutta la durata dell'appalto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto ad assicurare agli organi del Committente incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

ART. 19) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Mensilmente l'Appaltatore deve inviare al Direttore del Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli, entro la prima settimana del mese successivo alla fornitura, il dettaglio del monte ore delle prestazioni effettuate, suddivise per le diverse tipologie come di seguito descritto:

- servizio "Spazio neutro";
- educativa territoriale a favore di minori riportante le sigle dei minori;
- educativa a favore di soggetti disabili con indicazione cifrata del disabile.

2. L'importo che verrà corrisposto sarà quello derivante dal ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria. Spetta all'Impresa appaltatrice, a compenso di tutti gli oneri assunti con il presente capitolato, il corrispettivo calcolato sulla base del prezzo orario offerto, coerente alla percentuale di ribasso. Ai sensi dell'art. 4. Comma 3 DPR 20/10 verrà trattenuto lo 0,50% su ogni fattura presentata dalla ditta appaltatrice.

3. L'appaltatore deve presentare fatture mensili il cui importo sarà determinato moltiplicando il prezzo orario, offerto in fase di gara, per le ore di prestazioni mensili effettuate, suddivise per le tre tipologie di prestazioni:

A) Servizio "Spazio neutro";

B) Educativa territoriale a favore di minori riportante le sigle dei minori;

C) Educativa a favore di soggetti disabili con indicazione cifrata del disabile.

4. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Responsabile del servizio minori dell'avvenuta prestazione in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e fatta salva l'attestazione della regolarità della correttezza contributiva (DURC).

L'importo sarà liquidato previa verifica della regolarità dello stesso e il mandato di pagamento sarà effettuato dal competente ufficio di Ragioneria dell'Ente nei termini di legge.

Il prezzo orario è comprensivo di tutto quanto è necessario per l'attuazione del servizio.

ART. 20) – RESPONSABILITA' – ASSICURAZIONI

1. L'Appaltatore è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale.

2. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n.81/08 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e in particolare assolvere agli obblighi di cui agli artt. 18 e 41 del Testo medesimo, comunicando al Direttore del Settore Politiche Sociali il nominativo del medico competente incaricato dall'Appaltatore della sorveglianza sanitaria.

3. L'Appaltatore deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed alle altre malattie professionali e deve attuare ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

4. L'Appaltatore si obbliga a produrre, prima dell'avvio dei servizi, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera (RCT/O) per l'intera durata del servizio, per danni causati anche per dolo o colpa grave del personale che svolgerà il servizio, al Comune di Vercelli e agli utenti, con i seguenti massimali:

- Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro;
- Euro 3.000.000,00 per ogni persona;
- Euro 3.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle Assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazioni.

5. Gli eventuali danni non coperti a seguito dei minimali assicurativi devono essere a totale carico dell'Appaltatore. Le spese e gli oneri di qualsiasi genere che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a titolo di rimborso, saranno dedotte dai crediti dell'Impresa appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate.

L'Appaltatore dovrà soddisfare gli obblighi relativi alle assicurazioni sociali (INPS-INAIL) per quanto concerne i propri dipendenti.

La Società Assicuratrice deve obbligarsi – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività oggetto del presente appalto e descritta in polizza.

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'Appaltatore, che ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico della Committente, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

ART. 21) TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto all'Appaltatore e al personale della stessa impiegato nei servizi oggetto dell'Appalto di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare ai fini di cui all'art. 29 del D. Lgs 196/2003 l'Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento.

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa suddetta.

L'Appaltatore si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere.

L'Appaltatore consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

ART. 22) PENALITA'

L'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, essa è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione.

Per le situazioni in elenco, e non a titolo esaustivo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi applicando le seguenti penalità:

a) euro 500,00: per mancata fornitura delle prestazioni di cui all'art. 1 lettera b);

b) euro 700,00 per mancata prestazione domiciliare dell'educativa territoriale;

c) euro 200,00 per ritardi da parte del personale educativo rispetto agli orari di lavoro;

d) da euro 600,00 a euro 1.000,00: per reiterata mancata fornitura delle prestazioni di cui all'art.1 lettera b)

e) da 800,00 a euro 1.500,00 per reiterate mancate forniture delle prestazioni di cui all'art. 1 comma a);

f) da euro 500,00 a euro 1.000,00 per mancato adempimento delle funzioni del responsabile coordinatore dei servizi oggetto del presente appalto, in particolare mancata comunicazione in merito alle sostituzioni di personale assente e mancata sostituzione dell'educatore assente, come previsto all'art.14 del presente Capitolato;

g) da euro 2.000,00 a euro 3.000,00 per parziale o tardiva realizzazione del Progetto Tecnico di cui all'art.9;

h) da euro 100,00 a euro 500,00: per inadeguato comportamento da parte degli operatori incaricati ad effettuare le prestazioni oggetto dell'appalto.

L'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cui la Ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di addebito.

Il provvedimento della sanzione è assunto dal Direttore del Settore Politiche Sociali e si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore.

Se l'Appaltatore dimostra in modo certo e oggettivo di aver adoperato tutti i mezzi e le risorse a sua disposizione per risolvere il problema sopravvenuto, ma che non è stato comunque possibile risolverlo, l'Amministrazione Comunale sospende l'azione di rivalsa.

Per cumulo di infrazioni, di particolare rilevanza e gravità, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 23) CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il Comune di Vercelli si riserva la facoltà di procedere all'affidamento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ed effettivamente reperite. Il contratto sarà vincolante per la Civica Amministrazione nei limiti degli impegni finanziari.

Con la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente Capitolato e non può introdurre variazioni o modifiche unilaterali al contratto in assenza di autorizzazione della Civica Amministrazione. Le modifiche non autorizzate non danno pertanto titolo a pagamenti o rimborsi.

Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs n. 163/2006, nel corso di esecuzione del contratto la Civica Amministrazione può richiedere modifiche, variazioni nelle modalità di fornitura, oppure variazioni in termini di riduzione o aumento nella fornitura dei servizi affidati e/o dei relativi importi, di carattere temporaneo o definitivo qualora si verificano accadimenti non previsti dal presente capitolato nei seguenti casi:

- a. Per esigenze derivanti da disposizioni normative;
- b. Per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento;
- c. Per esigenze di riequilibrio nell'allocazione delle risorse nell'ambito degli interventi per minori e loro famiglie;
- d. Per esigenze legate ai mutamenti dei bisogni dei destinatari del servizio con particolare riferimento a variazioni delle prestazioni da erogare a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e/o di valutazione del Servizio Sociale;
- e. Qualora si verificano variazioni delle disponibilità e delle compatibilità di bilancio.

Nelle circostanze sopra elencate il Comune di Vercelli può richiedere all'aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione del servizio fino al 50%. In caso di richiesta di aumenti o riduzioni di servizi, il Comune di Vercelli individuerà i costi dei servizi oggetto delle variazioni applicando gli importi aggiudicati. Qualora il Comune di Vercelli richieda un aumento delle prestazioni, l'aggiudicatario è tenuto ad integrare ed adeguare la garanzia di cui all' art. 26 del presente Capitolato.

L'aggiudicatario è tenuto ad attuare le modifiche e le variazioni richieste alla medesima condizioni previste dal contratto; in caso di riduzione l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento.

ART. 24) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente appalto potrà essere risolto in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale, con preavviso di 15 giorni da darsi a mezzo di raccomandata a fronte di eventuali violazioni contrattuali specificate e alla seconda diffida formalmente notificata. Inoltre, il Comune ha diritto di promuovere, nelle forme di Legge, senza pregiudizio di ogni azione di rivalsa, la decadenza o revoca del contratto nei seguenti casi:

- in applicazione dell'art. 135 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.;
- per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di retribuzione del personale operante per l'appalto e per gli altri obblighi previdenziali ed assicurativi;

- per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto, con cumulo di sanzioni ;
- per mancata realizzazione dell'offerta tecnica di cui all'art. 10;
- per valutazione negativa nella gestione dei servizi oggetto dell'appalto;
- per mancato deposito di copia della polizza assicurativa prima della stipula del contratto d'appalto;
- per mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore;
- quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o pignoramento.

2. Come previsto dall'art. 113 comma 4 del D. Lgs 163/2006, la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria

Art. 25) CAUZIONE PROVVISORIA

1. Per la partecipazione alla gara è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta secondo le forme e le modalità di cui all'art.75 del D. Lgs 163/2006. L'importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti all'art.75 comma 7 del citato Decreto Legislativo.

2. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, ed anche l'operatività della garanzia entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante

3. Il concorrente deve produrre nell'offerta l'impegno di un fideiussore a rilasciare la polizza fideiussoria, in caso di aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art.113 del D. Lgs 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta. Può essere fatta espressa richiesta, da parte della stazione appaltante nel corso della procedura di esperimento della gara, di rinnovo della garanzia, nel caso in cui non sia intervenuta l'aggiudicazione.

4. La garanzia provvisoria viene svincolata all'atto della comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque entro trenta giorni dalla stessa.

5. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

ART. 26) CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore è tenuto all'atto della firma del contratto a versare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale netto o di una maggiore percentuale secondo quanto disposto all'art. 113 del Codice degli Appalti. La cauzione potrà essere prestata con idonea fideiussione rilasciata da primaria Società assicuratrice o da Istituto Bancario e sarà restituita al termine del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente la verifica di conformità definitiva, previa risoluzione di eventuali controversie in atto.

L'impresa aggiudicatario è obbligata a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersene in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

In caso di proroga del contratto, la stessa sarà subordinata alla presentazione da parte dell'appaltatore di un'ulteriore fideiussione per il corrispondente periodo.

ART. 27) SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE

Sono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art.28) CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del Servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente in via esclusiva è quello di Vercelli.

Art.29) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.